

Regolamento interno della Conferenza Svizzera delle Scuole Specializzate Superiori

A completamento degli Statuti, il regolamento interno disciplina compiti e responsabilità, organizzazione delle riunioni, competenze e definisce i principi della gestione corrente degli affari.

Il regolamento si basa sugli Statuti della Conferenza Svizzera delle Scuole Specializzate Superiori dell'11 giugno 2025.

Art. 1 Comitato

¹ Il Comitato elegge tra le sue fila un / una Vicepresidente. In caso di copresidenza, la funzione di Vicepresidente cessa di esistere.

² Il Comitato organizza la sua attività nel contesto del Comitato direttivo (CD; v. l'art. 3) e del Comitato strategico della politica formativa (CSPF; v. l'art. 4).

A seconda dei compiti da svolgere, Il Comitato si riunisce in due differenti composizioni personali:

- quale Comitato completo, ossia CD e CSPF per definire gli obiettivi e le misure strategiche della politica formativa;
- quale CD per l'attuazione operativa degli obiettivi e delle misure strategiche della politica formativa.

³ Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità prevale il voto del / della Presidente. Il quorum è raggiunto quando è presente – a seconda della composizione – almeno la metà dei membri del CD o del Comitato completo.

⁴ A titolo eccezionale, una decisione può essere presa per corrispondenza. Ciò può avvenire quando almeno i due terzi dei membri esprimono il loro voto nell'arco di sette giorni lavorativi. Le decisioni prese per corrispondenza vengono protocollate nella seduta successiva.

⁵ Il Comitato si riunisce tutte le volte che gli affari lo richiedano ma non meno di quattro volte all'anno.

⁶ La persona facente funzione di segretaria/segretario generale partecipa alla seduta in veste consultiva.

⁷ Le discussioni e le decisioni del Comitato vengono trascritte in un verbale. Le discussioni del Comitato sono confidenziali, a differenza delle decisioni, a meno che queste ultime vengano espressamente designate come tali.

Art. 2 Presidenza

¹ La presidenza è composta dal o dalla presidente e dal o dalla vicepresidente. Alla presidenza spettano i seguenti compiti:

- preparare l'assemblea generale d'intesa con e per incarico del Comitato;
- convocare e condurre le sedute del Comitato completo, del CD e del gruppo di accompagnamento così come definire l'ordine del giorno;
- dirigere la o il responsabile del Segretariato generale;
- rappresentare la Conferenza SSS verso l'esterno con i membri del Comitato direttivo e con la / il responsabile del Segretariato generale;

² La Presidenza si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedano.

Art. 3 Comitato direttivo (CD)

¹ Il CD è composto dalla Presidenza, dai/dalle rappresentanti delle scuole specializzate superiori come pure dalle esperte/dagli esperti indipendenti del Comitato.

² Al CD spetta l'organizzazione e la pianificazione dell'attuazione operativa degli obiettivi e delle misure strategiche della politica formativa della Conferenza SSS.

³ Il CD si riunisce almeno quattro volte all'anno.



Art. 4 Comitato strategico della politica formativa (CSPF)

- ¹ Il CSPF è composto segnatamente da rappresentanti del mondo politico, dell'amministrazione, delle associazioni e dell'economia.
- ² Al CSPF e ai suoi membri spetta la consulenza alla Conferenza SSS e il sostegno personale alle/ai loro rappresentanti al fine di incentivare la loro efficacia politica.
- ³ Il CSPF si riunisce almeno due volte all'anno insieme al CD.

Art. 5 Compiti e competenze del Segretariato generale

Il Segretariato generale ha segnatamente i seguenti compiti:

- supportare il Comitato nella realizzazione del programma politico, degli obiettivi e delle direttive strategiche della Conferenza SSS;
- assolvere compiti in materia di politica / affari pubblici e collaborare con le organizzazioni partner;
- occuparsi della comunicazione con i gruppi di interesse centrali e con il pubblico;
- prepara le attività del Comitato e dell'Assemblea generale.

Art. 6 Traduzioni

- ¹ Le sedute della Conferenza SSS si svolgono in tedesco e in francese. Se necessario, gli interventi vengono tradotti in forma sintetica.
- ² I documenti importanti vengono redatti nelle due lingue. Il Segretariato è incaricato della traduzione.

Art. 7 Gruppo di accompagnamento proveniente dalle Conferenze specialistiche

- ¹ Il gruppo di accompagnamento si compone di 1 o 2 persone proveniente/i da ciascuna Conferenza specialistica.
- ² Il gruppo di accompagnamento svolge segnatamente le seguenti mansioni:
 - conciliare le diverse posizioni;
 - fungere da piattaforma di coordinamento per le diverse discipline e regioni linguistiche;
 - cura del network;
 - fungere da sounding board del Comitato.
- ³ Il gruppo di accompagnamento può presentare delle richieste presso il Comitato.
- ⁴ Il gruppo di accompagnamento si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedano. Esso si riunisce una o due volte all'anno con il Comitato. È compito del Comitato organizzare le relazioni con il gruppo di accompagnamento.

Art. 8 Diritti di firma e competenze finanziarie

- ¹ Per i documenti che abbiano valore giuridico vincolante e per l'autorizzazione di pagamenti è di norma prevista la firma collettiva a due (presidenza e segretariato). Il Comitato redige un regolamento riguardante i diritti di firma e dei visti.
- ² È possibile conferire a un membro del Comitato una delega alla firma.
- ³ Per tutti gli altri documenti e per la corrispondenza è sufficiente la firma di un membro della Presidenza o del Segretariato generale.
- ⁴ La Presidenza può approvare spese eccezionali una tantum fino a CHF 2.000.
- ⁵ Il Comitato può approvare spese eccezionali una tantum per un ammontare da CHF 2.000 fino a CHF 5.000.

Art. 9 Indennizzo del Segretariato generale

Il Comitato stabilisce l'indennizzo del Segretariato generale.



Art. 10 Indennizzo del Comitato

¹ I membri del Comitato ricevono una somma forfettaria di CHF 4.000, comprensiva di spese. Inoltre è previsto un rimborso per eventuali mansioni straordinarie.

² L'attività di revisione dei conti è remunerata con CHF 50 per una seduta di mezza giornata e con CHF 100 per una seduta giornaliera.

³ Il Presidente / la Presidente riceve un indennizzo annuale pari a CHF 15.000, con l'aggiunta di CHF 3.000 per le spese.

Il Vicepresidente / la Vicepresidente riceve un indennizzo annuale pari a CHF 8.000, con l'aggiunta di CHF 2.000 per le spese.

In caso di Copresidenza verrà annualmente stanziata due volte la somma di CHF 12.000, con l'aggiunta di CHF 2.000 per le spese.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento interno è stato adottato dal Comitato il 02 giugno 2025 ed entra in vigore il 01 luglio 2025, fatta salva l'approvazione della richiesta di revisione degli Statuti da parte dell'Assemblea generale dell'11 giugno 2025.

Berna, giugno 2025

Peter Berger
Presidente

Claudia Zürcher
Vicepresidente